

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3469-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PELLICINI)

Comunicata alla Presidenza il 14 luglio 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro per la funzione pubblica
col Ministro per gli affari regionali
col Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
col Ministro della difesa
col Ministro dell'economia e delle finanze
e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

(V. Stampato Camera n. 5597)

approvato dalla Camera dei deputati il 31 maggio 2005

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° giugno 2005*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in esame è relativo alla manutenzione, la misura e la materializzazione del confine di Stato comune tra Italia e Austria. Tale Accordo andrà a sostituire la risalente convenzione per la manutenzione dei cippi di confine tra i due Paesi, firmata il 22 febbraio 1929.

La demarcazione a suo tempo effettuata si è infatti dimostrata in tempi successivi insufficiente inducendo i due Paesi, già nel 1971, a disporre una nuova misurazione dell'intero confine di Stato. I lavori delle due delegazioni nazionali, appositamente nominate a tal fine, sono durati dieci anni, giungendo infine a mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria all'elaborazione del presente Accordo, documentazione peraltro ad esso allegata e consistente nella descrizione del confine, nell'elenco delle coordinate e dei termini e dei punti di confine, di un elenco delle coordinate dei punti poligonali.

Il nuovo Accordo messo a punto si propone, alla luce dell'accurata documentazione raccolta, di fissare in modo esauriente il trac-

ciato del confine tra Italia e Austria. Esso provvede inoltre a regolamentare i lavori di manutenzione e visibilità del tracciato e a stabilire il regime delle rispettive responsabilità in caso di danneggiamenti delle strutture di confine. L'Accordo definisce anche le limitazioni cui occorrerà attenersi per eventuali costruzioni in prossimità del confine e regola l'attraversamento del confine stesso da parte degli incaricati dei lavori, le autorizzazioni per il sorvolo e l'eventuale atterraggio dell'aeromobile. Si dispongono inoltre i provvedimenti necessari per la salvaguardia del tracciato in caso di ricerca ed estrazione di materie prime in prossimità del confine. Infine, l'Accordo dà vita ad una commissione mista permanente incaricata di dirigere e regolamentare gli indispensabili lavori previsti.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono la Commissione raccomanda l'approvazione in Assemblea del disegno di legge in esame.

PELLICINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

5 luglio 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

12 luglio 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le spese concernenti il Collegio arbitrale ed il relativo patrocinio dello Stato, di cui all'articolo 31 dell'Accordo oggetto del provvedimento, rivestano natura del tutto eventuale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 35 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.305 per l'anno 2005, di euro 8.900 per l'anno 2006 e di euro 30.305 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

